

Delibera n. 9/2018

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*.**

L’Autorità, nella sua riunione del 30 gennaio 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTO** l’articolo 17, par. 1, del Regolamento (*“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”*), ai sensi del quale *“[q]uando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti”*;
- VISTO** l’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015 (*“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”*), ai sensi del quale *“[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall’articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”*;

**VISTO** l'articolo 4 del d.lgs. 129/2015, secondo il quale la determinazione dell'importo della sanzione, nell'ambito del minimo e massimo edittale, è in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;

**VISTO** il reclamo con cui, in data 12 luglio 2017, la signora Barbara Corral Diaz ha richiesto, anche per conto del signor Davide Di Toma a Grimaldi Euromed S.p.A. il rimborso delle spese sostenute al bar e il prezzo dei due biglietti per un evento svoltosi la serata del 2 luglio e non utilizzati, oltre al rimborso del 50% del prezzo dei due biglietti della nave. A detto reclamo la Compagnia ha risposto con comunicazione del 31 luglio 2017, affermando che *"appena è stato possibile è stata trasmessa informativa ai contatti presenti nella pratica ed è stata data la possibilità di ricevere rimborso in caso di rinuncia al viaggio o di viaggiare in altra data. Il viaggio è stato invece fruito accettando quindi di viaggiare con un orario rischiodato"*. In relazione alla richiesta di ristoro del danno, la medesima Compagnia ha riconosciuto ai due passeggeri un bonus del 10%, valido sino al 31 luglio 2018, da utilizzare in occasione di un futuro viaggio su una nave della flotta Grimaldi;

**VISTO** il reclamo pervenuto all'Autorità in data 18 settembre 2017 (prot. ART 6577/2017) da parte del signor Davide Di Toma col quale il passeggero, allegando il reclamo di prima istanza inviato anche per suo conto dalla signora Corral Diaz, ha segnalato che in data 2 luglio 2017 la nave "Cruise Barcelona", facente capo alla Compagnia Grimaldi Euromed S.p.A. e operante sulla rotta Porto Torres – Civitavecchia, ha subito un forte ritardo alla partenza, giungendo a destinazione finale con oltre cinque ore di ritardo rispetto al previsto e ha lamentato il mancato rimborso e il danno economico correlato a detto ritardo ;

**VISTA** la nota dell'Autorità del 16 ottobre 2017 (prot. 7454/2017) con la quale sono state richieste una serie di informazioni alla Compagnia Grimaldi Euromed S.p.A., corredate da documentazione di riscontro;

**VISTA** la nota di risposta di Grimaldi Euromed S.p.A., pervenuta in data 2 novembre 2017 (prot. ART 8197/2017), con la quale la Compagnia ha rappresentato che:

- con riguardo agli orari programmati ed effettivi di partenza e di arrivo, la partenza della nave era prevista da Porto Torres alle ore 12:30 del 2 luglio 2017 e l'arrivo a Civitavecchia era previsto per le ore 19:45 del 2 luglio 2017 – la partenza effettiva è avvenuta alle ore 17:40 del 2 luglio 2017 e l'arrivo effettivo si è registrato alle ore 0:58 del 3 luglio;
- i passeggeri prenotati sono stati avvisati del ritardo, più precisamente sono stati inviati due avvisi via sms di cui il primo alle ore 10.06 del 2 luglio – col quale si informava che la nave sarebbe partita alle ore 17:15 - ed il secondo alle ore 14:24 del 2 luglio nel quale si anticipava di 30 minuti la partenza riprogrammata, nonché comunicata, delle 17:15. Rispetto a tale secondo avviso (orario di partenza 16.44) la nave è partita alle ore 17:40. In entrambi i

- messaggi si specifica che il check in deve avvenire due ore prima dell'orario della partenza;
- avendo provveduto ad informare con anticipo i passeggeri del ritardo non sono stati erogati spuntini mentre, laddove i passeggeri si fossero presentati in biglietteria ignari del ritardo, si sarebbe provveduto tempestivamente a tale erogazione;
  - ai passeggeri prenotati è stato inviato un avviso di ritardo ed un secondo avviso di anticipo orario rispetto a quanto comunicato e contestualmente è stata loro offerta l'opzione tra il rimborso del biglietto ed il trasporto alternativo sulla partenza Porto Torres Civitavecchia del 4 luglio ore 12:30, come previsto dall'articolo 18 del Regolamento UE 1177/2010 (al riguardo la Compagnia ha allegato a titolo esemplificativo i due messaggi inviati per passeggeri Di Toma e Corral Diaz);
  - rispetto all'orario di partenza riprogrammato e tempestivamente comunicato ai passeggeri, ovvero la partenza delle ore 17:40 del 2 luglio, non c'è stato ritardo rispetto al tempo di viaggio di 7 ore e 15 minuti. Per tale ragione non si è riconosciuto l'indennizzo previsto dall' articolo 19 del Regolamento (UE) 1177/2010. In proposito si aggiunge inoltre che il ritardo fu dovuto alle avverse condizioni meteomarine registrate sulla tratta precedente nell'arrivo a Porto Torres;
  - in relazione al bonus riconosciuto al reclamante, il buono sconto del 10% non è stato corrisposto ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 1177/2010, bensì meramente a titolo di attenzione commerciale nei confronti dei passeggeri;
  - il numero di passeggeri presenti sulla tratta interessata è stato di 1.168 (722 passeggeri imbarcati da Porto Torres per Civitavecchia + 446 passeggeri imbarcati da Barcellona per Civitavecchia);

**VISTA**

la nota dell'Autorità del 7 novembre 2017 (prot. 8352/2017), con la quale è stato richiesto alla Capitaneria di Porto Torres di confermare gli orari effettivi di partenza e arrivo della nave "Cruise Barcelona" e la sussistenza delle *"avverse condizioni meteomarine registrate sulla tratta precedente nell'arrivo a Porto Torres"* eccipite dalla Compagnia;

**VISTA**

la risposta pervenuta il 10 novembre 2017 (prot. ART 8525/2017), con la quale la Capitaneria di Porto Torres ha comunicato che:

- la nave "Cruise Barcelona" è partita da Porto Torres alle ore 17:15 del 2 luglio 2017, dopo essere giunta a Porto Torres da Barcellona con più di 5 ore di ritardo, ed è arrivata a Civitavecchia alle ore 1:00 del 3 luglio 2017;
- con riguardo alle condizioni meteorologiche, dai bollettini meteo del Servizio dell'aeronautica Militare risulta che nelle giornate del 1° e 2 luglio 2017 sono stati emessi avvisi di burrasca riguardanti il Mare Nord delle Baleari, Mar di Sardegna e Mar di Corsica;

**OSSERVATO**

che l'articolo 17, par. 1, del Regolamento pone in capo al vettore l'obbligo, quando prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera

sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, di offrire gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti;

**CONSIDERATO**

che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che i passeggeri prenotati sono stati avvisati del ritardo tramite un primo sms delle ore 10:06 del 02/07 (ossia due ore prima della partenza prevista sul biglietto), col quale si comunicava che la nave sarebbe partita alle ore 17:15, e con un secondo sms delle ore 14:24 del 02/07, col quale venivano informati che la partenza riprogrammata era anticipata alle ore 16:44. Pertanto l'informativa sul ritardo è stata fornita ai passeggeri lo stesso giorno della partenza a poco più di due ore dall'orario previsto per la partenza (12:30), quando i viaggiatori erano già presumibilmente in attesa presso il terminale portuale, visto e considerato che – come ricordato anche negli sms della Compagnia – il check in sarebbe dovuto avvenire almeno due ore prima che la nave salpasse;

**RITENUTO**

che, anche in ragione della tempistica (a ridosso dell'orario della partenza prevista) con la quale i passeggeri sono stati effettivamente informati del ritardo alla partenza (la prima volta con sms delle ore 10:06 dello stesso 2 luglio 2017), l'argomento sostenuto dalla Compagnia secondo cui, avendo la stessa provveduto ad informare con anticipo i passeggeri del ritardo non sono stati erogati spuntini mentre, laddove i passeggeri si fossero presentati in biglietteria ignari del ritardo, si sarebbe provveduto tempestivamente a tale erogazione, non esimeva il vettore dall'obbligo di assicurare un'adeguata assistenza materiale presso il porto, ciò anche in considerazione del fatto che la nave, la cui partenza era prevista per le 12:30, è poi partita con un ritardo tale per cui la Compagnia avrebbe dovuto offrire spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa ai passeggeri in attesa della partenza presso il terminale portuale;

**RILEVATO**

che i passeggeri imbarcati per la tratta in questione, che pertanto si sono presentati al terminale portuale per effettuare il check risultano essere 722;

**RITENUTO**

inoltre, che le altre doglianze sollevate nel reclamo non recano i presupposti per l'avvio di un procedimento, in quanto, dalla documentazione agli atti:

- con riguardo alla mancata corresponsione della compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo, non appare configurabile una violazione della normativa europea, e segnatamente dell'art. 19, par. 1, lett. b), del Regolamento. Nel caso di specie ricorre, infatti, la fattispecie di cui all'articolo 20, par. 4, secondo cui *"l'articolo 19 non si applica se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave"*. Come confermato anche dalla Capitaneria di Porto Torres per il giorno 2 luglio 2017 erano stati emessi avvisi di burrasca riguardanti il Mare Nord delle Baleari, Mar di Sardegna e Mar di Corsica;

- non rientrano nell'ambito delle competenze dell'Autorità gli ulteriori profili di danno asseritamente sofferti dal reclamante in conseguenza dei fatti in esame, rispetto ai quali resta impregiudicata la facoltà di adire i competenti organi giurisdizionali;

**RITENUTO**

che, limitatamente all'obbligo di fornire assistenza materiale ai passeggeri, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., in qualità di vettore, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, per violazione dell'obbligo di assistenza di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. l'avvio nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 100 (cento/00) ed euro 600 (seicento/00) per ciascun passeggero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni; il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 200 (duecento/00) per ciascuno dei 722 passeggeri imbarcati a Porto Torres, in totale euro 144.400 (centoquarantaquattromilaquattrocento/00)

tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera 9/2018”. L’avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all’esito di quest’ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Grimaldi Euromed S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 30 gennaio 2018

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi